



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in Materia d'Impresa

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Lina Tosi, Presidente

dr.ssa Alessandra Ramon, Giudice rel.est.

dr.ssa Chiara Campagner, Giudice

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 2012 e /2015 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi da:

A rappresentata e difesa dall' Avv.to , giusta mandato in atti

ATTRICE

Contro

B L srl rappresentata e difesa dagli Avv.ti e A , giusta mandato in atti

CONVENUTA

CONCLUSIONI:

Per parte attrice:

"Nel merito: 1. Voglia codesto Ecc.mo Tribunale accertare e dichiarare la nullità ovvero annullare la delibera assembleare del 27 aprile 2015 nonché la delibera assembleare del 18 agosto 2012 di **B** .r.l. per i motivi esposti in narrativa; 2. voglia



conseguentemente imporre agli amministratori di Levotel Srl, sulla scorta delle risultanze della CTU espletata e ritenuti sussistenti i presupposti di legge, di convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti di cui all'art. 2482 bis e/o 2482 ter cod. civ e in ogni caso porre in essere ogni ulteriore provvedimento richiesto dalla legge; 3. voglia condannare B Srl alla rifusione integrale delle spese di giudizio a favore della attrice. In via subordinata istruttoria: ammettersi le istanze di prova orale articolate nelle memorie ex art. 183 c.p.c depositate in entrambe le cause, abilitandosi alla prova contraria su eventuali capitoli avversari ammessi."

Per parte convenuta: "In via preliminare - respingersi ogni richiesta avversaria per le ragioni esposte in atti; Nel merito - respingersi le impugnazioni ex adverso proposte e le domande attoree tutte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti; In ogni caso - Rifusione integrale delle spese di lite e di CTU. In via istruttoria A) con riferimento alla causa di impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio 2011 della società B s.r.l., delibera assunta in data 18 agosto 2012 Si chiede di essere ammessi a prova per testi, con i testi di seguito indicati, sulle seguenti circostanze di fatto (omissis)"

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 14.12.2012, A se impugnava la delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2011 della società B srl, di cui è socia al 30%, delibera assunta in data 18.8.2012, e trascritta lo stesso giorno nel libro delle decisioni dei soci ed iscritta al registro imprese in data 14.09.2012;

a fondamento dell'impugnazione deduceva:

1.l'ingiustificata contabilizzazione di corrispettivi per fatture da emettere per euro 12.000,00;

2.la mancata annotazione del versamento del capitale sociale sottoscritto dal socio A : e in data 9.12.2011;

3.la mancata iscrizione a bilancio di debito per prestazioni professionali rese dalla dott.ssa l A



4. l'invalidità della delibera per insussistenza delle maggioranze prescritte dalla legge e dallo statuto, essendo stata adottata con la presenza del solo socio di maggioranza, **C**, che, non avendo versato la quota di capitale sottoscritta, non poteva, però, essere ammessa al voto ex art ex art 2466 cc;

chiedeva, altresì, che il Tribunale adito accertasse la riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del limite legale e che fosse conseguentemente imposto agli amministratori di **B** I srl di convocare l'assemblea dei soci per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art 2482 ter cc ovvero di assumere le iniziative di legge a tutela dell'integrità del capitale sociale e dei diritti del socio di minoranza;

si costituiva la convenuta **B** srl eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale in forza della clausola arbitrale prevista dall'art 26 dello Statuto, la carenza dell'interesse ad agire dell'attrice, e la tardività dell'impugnazione per l'avvenuto superamento del termine di decadenza previsto dall'art 2479 ter, 1° comma cc e contestando nel merito le doglianze attoree.

All'esito dello scambio di memorie ex art 183, VI c cpc, la causa veniva rinviata all'udienza del 28.1.2015 per la precisazione delle conclusioni.

Con ulteriore atto di citazione, notificato il 27.7.2015, **A** impugnava la delibera assembleare del 27.4.2015 che aveva riapprovato il bilancio relativo all'esercizio 2011, nonché i bilanci relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014;

a fondamento dell'impugnazione l'attrice deduceva:

1. l'ingiustificata contabilizzazione nel bilancio 2011 di sopravvenienze attive e di corrispettivi per fatture da emettere;

2. l'illegittima iscrizione di costo per compensi ed amministratori nei bilanci 2012, 2013 e 2014;

3. l'illegittima iscrizione di crediti per note di addebito da emettere verso **D** nei bilanci 2012, 2013 e 2014;

4. l'illegittima iscrizione di crediti per fatture di autoconsumo nei bilanci 2012, 2013, 2014;

5. l'illegittima iscrizione di crediti diversi relativi a somme prelevate o pagate dagli amministratori nel bilancio del 2014;



6. la mancata iscrizione nel bilancio 2014 di posta debitoria per prestazioni rese dai consulenti della società nell'esercizio 2013;

si costituiva la B eccependo l'esistenza di clausola che devolveva agli arbitri la vertenza e la carenza di interesse ad agire dell'attrice, e chiedendo il rigetto delle domande attoree:

Le due cause venivano riunite ed istruite mediante CTU;

all'esito, il GI, ritenute le cause mature per la decisione, fissava l'udienza del 14.11.2018 per la precisazione delle conclusioni; le parti precisavano le conclusioni, e il GI riservava la decisione al Collegio, concedendo i termini ex art 190 cpc.

L'eccezione di inammissibilità della domanda/ incompetenza

E' infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte convenuta in ragione della clausola prevista dall'art 26 dello Statuto B, ai sensi del quale "sono devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale e, in particolare, quelle insorgenti tra i soci, tra i soci e la società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale".

Invero, secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili, in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita, e quindi nulla, la delibera di approvazione. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno l'indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - che agli artt. 2434 bis e 2379 cod. civ. ha previsto termini di decadenza per l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l'impugnazione delle delibere nulle - non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio (cfr.,



da ultimo, Ord. Cass. Sez. 6 Num. 12583 Anno 2018; Cass., 13 ottobre 2016, n. 20674 e Cass., 10 giugno 2014, 13031).

L'eccezione di difetto di interesse ad agire.

L'eccezione di parte convenuta è infondata: ai sensi dell'art. 2479 ter co. 3° c.c., le decisioni dei soci di s.r.l. aventi oggetto illecito - e fra queste, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, rientrano quelle che, come dedotto dall'attrice nel caso di specie, abbiano approvato un bilancio redatto in violazione dei canoni di veridicità, chiarezza e precisione prescritti dagli artt. 2423 e segg. c.c. (cfr., *ex multis*, Tribunale Milano 5850/2016) - possono essere impugnate nel termine triennale ivi indicato "da chiunque vi abbia interesse".

Tale espressione, che ripete in *subiecta materia* quella dettata in generale per le nullità contrattuali dall'art. 1421 c.c., rimette all'interprete il vaglio della sussistenza, in concreto e in relazione alla specifica invalidità fatta valere in domanda, di un interesse effettivo ed attuale a sentirla accertare, atteso anche l'effetto di rimozione *erga omnes* dell'atto che l'accertamento della nullità produce.

La legittimazione generale all'azione di nullità non esime dunque l'attore dall'onere di dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, onerandolo (in caso di rilievo officioso o - come nella specie - di contestazione ad opera della controparte) della prova della necessità di ricorrere al giudice per evitare la lesione attuale di un proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, ottenendo un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile se non con l'intervento del giudice stesso (cfr., *ex multis*, Cass 5420/2002).

E' noto che l'applicazione di tali principi all'azione di nullità delle deliberazioni assembleari in genere, e di approvazione del bilancio delle società di capitali in specie, va condotta con particolare rigore, attesa la platea potenzialmente illimitata di soggetti che su tale fondamentale documento contabile hanno fatto legittimo affidamento: la trasposizione dei predetti principi al presente giudizio, in cui attrice è la socia al 30%, porta ad affermare senza dubbio l'interesse ad agire della stessa, tenuto conto che quando il vizio denunciato è un vizio "formale" della delibera, l'interesse del socio alla legittimità della stessa è sufficiente alla proposizione dell'impugnativa, come affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza, e che, nel caso di specie, l'attrice ha



dedotto che la violazione dei criteri legali di redazione del bilancio sia stata artatamente utilizzata dagli amministratori per mascherare l'effettiva riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale fin dal 2011, sicché l'interesse ad agire coincide con l'interesse ad una corretta informazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società (cfr., ex multis, Cass 2758/2012), al controllo del valore effettivo della quota, e al conseguente accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento della società e della necessità di immediata messa in liquidazione.

L'eccezione di tardività dell'impugnazione della delibera 18.08.2012

Rammentato che, per tutti i soggetti legittimati, il termine per la proposizione dell'azione di annullamento della delibera di srl è stabilito dall'art 2579 ter cc in novanta giorni dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci, e in tre anni quando abbiano oggetto illecito o impossibile ovvero quando siano state prese in assenza assoluta di informazione, va rilevato che, nel caso di specie l'attrice ha dedotto plurime violazioni dei canoni di veridicità, chiarezza e precisione prescritti dagli artt. 2423 e segg. c.c., e, dunque, la nullità della delibera, con conseguente applicabilità del termine triennale, che, pacificamente, non era decorso al momento della notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 14.12.2012.

Né era trascorso, peraltro, il termine breve, posto che la delibera 18.08.2012 è stata trascritta nel libro soci in pari data, di tal che la notifica dell'atto di citazione, in data 14.12.2012, è senz'altro tempestiva, tenuto conto che tra i termini processuali per i quali l'art. 1 l. n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno compresi non soltanto i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo deve essere instaurato, quando l'azione in giudizio rappresenta l'unico strumento a tutela dei diritti dell'attore concludendo quindi per l'applicabilità della sospensione anche con riferimento al termine di tre mesi di cui sopra (cfr. con riferimento al termine previsto dall'art. 2377 c.c. per l'impugnazione della delibera dell'assemblea di una S.p.A. Trib. Milano, sez. VIII, 9.10.2008, n. 11939, e, in generale, con riferimento all'impugnazione delle deliberazioni assembleari di società di capitali, Trib. Catania 28.01.2010, VN, 2010, 1, 279).

Il merito



La delibera 18.8.2012

Deve premettersi che, com'è noto, ai sensi dell'art 2377 cc. comma 8, l'annullamento della deliberazione non può avere luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto; la disciplina di cui alla citata norma, benché sia dettata con riferimento alle società per azioni, è applicabile anche alle deliberazioni delle s.r.l., per le quali opera il rinvio ex art. 2479 ter, 4° comma, c.c., nei limiti della compatibilità (cfr. in tal senso Trib Roma 20.3.2017): la nuova deliberazione deve avere lo stesso oggetto della prima e, quanto meno implicitamente, dalla stessa deve risultare la volontà dell'assemblea di sostituire la deliberazione invalida, ponendo in tal modo in essere un atto sostitutivo di quello invalido ed una rinnovazione sanante con effetti retroattivi; in tal caso, il giudice è tenuto a verificare l'avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità, dovendo invero accertare, sia pure ai limitati fini dell'effetto 'sanante' della rinnovazione, se la nuova deliberazione sia immune da vizi e se sia stata eliminata la precedente causa di invalidità e cioè, come si esprime il legislatore, se tale nuova deliberazione sia stata adottata in conformità alla legge ed allo statuto.

Nel caso di specie, occorre, dunque preliminarmente verificare se la delibera di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2011, approvata nel 2015, e dichiaratamente sostitutiva della precedente, abbia sanato i vizi lamentati dall'attrice con riguardo alla prima delibera di approvazione, approvata nel 2012, ovvero:

- l'ingiustificata contabilizzazione di corrispettivi per fatture da emettere per 12.000,00,
- la mancata annotazione del versamento del capitale sociale sottoscritto dal socio A ;
- la mancata iscrizione a bilancio di debito per prestazioni professionali rese dalla dott.ssa A
- l'invalidità della deliberazione per insussistenza della maggioranza richiesta dalla legge e dallo statuto.

Con riguardo ai motivi di cui ai punti 1, 2, e 4 deve rilevarsi che la seconda delibera appare immune dai vizi lamentati: invero, nell'attivo dello stato patrimoniale, alla lettera C, attivo circolante, II, crediti, non risulta più iscritto l'importo di 76.484,00 bensì l'importo



di euro 68.998,00 (cfr. doc 17 di parte attrice), di tal che, in difetto di allegazioni in senso contrario da parte dell'attrice, deve ritenersi che l'importo dedotto quale registrazione priva di titolo, perché relativo a credito sorto l'anno successivo, sia stato eliminato.

Risulta altresì venuta meno la violazione del principio di veridicità del bilancio con riguardo alla mancata annotazione del versamento del capitale sociale trascritto dall'attrice, che risulta annotato, e la violazione relativa all'ammissione del socio moroso al voto, posto che, pacificamente, al momento della seconda delibera, la socia **A** aveva provveduto a saldare il 75% mancante della quota di capitale sociale sottoscritta.

Con riguardo, invece, alla violazione dedotta al punto 3, ovvero la mancata iscrizione a bilancio di debito per prestazioni professionali rese dall'attrice alla **B** srl, va rilevato che, a fronte delle contestazioni sollevate dalla società, parte attrice non ha provato la sussistenza e l'ammontare del suo credito, di tal che la doglianza deve ritenersi infondata.

La delibera 27.4.2015

1. Con il primo motivo di impugnazione, parte attrice lamenta la violazione del principio di chiarezza, precisione e veridicità nella redazione del bilancio al 31.12.2011, deducendo l'ingiustificata contabilizzazione di sopravvenienze per euro 5701,00, importo pari al finanziamento soci erogato dalla stessa, al cui rimborso deduce di non aver mai rinunciato.

Secondo la convenuta, invece, la corrispondenza tra i legali delle parti prodotta in atti confermerebbe l'accordo transattivo fra le parti e la rinuncia dell'attrice al credito avente ad oggetto tale importo.

La doglianza attorea è fondata.

L'espletata CTU - le cui conclusioni, sorrette da procedimento e motivazione logici ed esenti da contraddizioni, appaiono pienamente condivisibili - ha invero accertato che "sulla base della contabile di banca del 8.12.2011, pur in assenza di una specifica delibera assembleare che legittimi l'erogazione di finanziamenti a favore della società, risulta documentato che il socio **A** ha erogato l'importo di euro 5700,00 a titolo di finanziamento infruttifero" (pag 12 CTU).



Va osservato che non è contestato, dalla convenuta, il sorgere del diritto alla restituzione del finanziamento, in capo all'attrice, bensì è dedotto che la stessa vi abbia rinunciato: non vi è, però, prova della dedotta rinuncia al corrispondente credito per restituzione, posto che la corrispondenza versata in atti dalla convenuta sub doc 11 conferma la pendenza di trattative, ma non di un intervenuto accordo, ovvero della comunicazione dell'accettazione di contenuto conforme alla proposta.

La doglianza è fondata anche con riferimento all'importo di euro 2.479,00 registrato nello Stato Patrimoniale alla voce C.II attivo Circolante – Crediti entro 12 mesi come fatture da emettere, che secondo l'attrice comporterebbe violazione del principio di competenza, perché l'attività non sarebbe stata svolta nel 2011.

L'espletata CTU (cfr.pag 13) ha invero accertato che "non risulta formalmente documentato che la C srl, di cui la ricorrente è amministratrice unica, abbia contestato, né nell'an né nel quantum, le prestazioni addebitate con la fattura 679/2012 del 31.12.2012, mentre appare debitamente accertata la violazione del principio di competenza invocata dalla parte attrice, in quanto le prestazioni addebitate, come riportato nella predetta fattura, si riferiscono all'anno 2012 e non all'anno 2011. Per effetto di tale violazione, dal bilancio 2011, dovranno essere ridotte di euro 2479 le voci "crediti esigibili entro l'esercizio successivo" (codice CII dello stato patrimoniale) e "ricavi delle vendite e delle prestazioni" (codice A1 del conto economico)".

2. Con il secondo motivo di impugnazione, parte attrice lamenta l'illegittima iscrizione di costo per compensi amministratori nei bilanci 2012, 2013 e 2014 in assenza di delibera assembleare autorizzativa, e la conseguente violazione dell'art 15 dell'atto costitutivo e dell'art 2389 cc.

Il motivo è fondato: nella voce B7 del Conto economico degli esercizi 2012, 2013, e 2014, risultano iscritti in contabilità i compensi attribuiti agli amministratori per euro 20.703,00, euro 20.851,00, euro 20.446,00; a norma dell'art 15 dell'atto costitutivo di B che richiama l'art 2389 cc, è prevista la natura onerosa della carica amministrativa, ed è stabilito che l'emolumento annuo spettante agli amministratori sia quantificato con decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; l'art 11 dello statuto, infine, stabilisce che le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.



E' pacifico - perché ammesso dalla parte convenuta - che, nel caso di specie, l'erogazione del compenso non fu adottata con delibera assembleare; con riguardo, specificamente all'esercizio 2012, il Presidente CdA ebbe a rispondere alla richiesta dell'odierna attrice che "in assenza di specifica delibera, il compenso spettante all'organo amministrativo per l'anno 2012 è stato determinato con il consenso unanime di tutti i soci" (cfr. PEC 24.4.2015, doc 14), né può ritenersi che l'approvazione del bilancio che contiene la posta relativa al compenso degli amministratori sia idonea a configurare la specifica delibera di determinazione del compenso.

La doglianza è pertanto fondata, essendo palese la violazione della norma statutaria e dell'art 2389 cc. Sul punto va rammentato che la delibera di approvazione del bilancio e quelle di determinazione dei compensi degli amministratori "hanno oggetto e contenuti distinti, essendo le prime dirette a controllare la legittimità di un atto di competenza degli amministratori, e le seconde avendo invece la funzione di determinare il compenso con la conseguenza che l'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio di una società di capitali contenente una posta relativa al compenso percepito dagli amministratori, qualora non vi sia stata una specifica discussione ed approvazione di tale posta, non integra gli estremi della deliberazione assembleare occorrente per l'attribuzione del predetto compenso che non sia già stabilito dallo statuto" (Cass. SS.UU. 29 agosto 2008, n. 21993), con la conseguenza che la mera approvazione del bilancio non può costituire deliberazione della determinazione del compenso dell'amministratore (Trib. Roma. Sez. Spec. 19 luglio 2016, n. 19324). A nulla rileva, pertanto, che l'importo appostato a bilancio sia o meno congruo, difettando in toto la delibera assembleare di determinazione del compenso.

3. Con il terzo motivo, parte attrice lamenta l'illegittima iscrizione di crediti per "note di addebito da emettere" verso C nei bilanci 2012, 2013, e 2014, con conseguente violazione del principio di chiarezza, precisione e veridicità nella redazione del bilancio.

Il motivo è fondato: tra i crediti iscritti nella sezione "2CII attivo Circolante - Crediti" dello stato patrimoniale del bilancio al 31.12.2012 è presente la posta "crediti verso altri" di euro 36.286,00 che, come illustrato nella nota integrativa, ricomprende per euro 18.040 "i crediti per note debito da emettere specificamente verso : C srl per

riaddebito della quota di canoni di locazione che la società corrisponde alla C srl in forza del contratto di affitto di azienda, direttamente riferibile ai locali della cucina e pertinenze relative nonché la quota di occupazione di parti comuni (parcheggio, giardino e cortile) che la stessa C srl ha concesso in affitto d'azienda a terzi"; per lo stesso titolo, ovvero "note di addebito da emettere" risultano iscritti "crediti verso altri" nel bilancio al 31.12.2013 per euro 39.980,00 e nel bilancio al 31.12.2014 la medesima voce per euro 70.340,00, sempre in relazione a pretese note di debito da emettere nei confronti della società affittante C srl, importi tutti registrati contabilmente sul conto 0108108 "note di addebito da emettere" e riportati nello stato patrimoniale dei vari esercizi quali presunti crediti verso C : non vi è, però, prova alcuna del titolo in forza del quale siano state emesse le relative note di addebito, non essendo, in particolare, stato provato un accordo in tal senso con C srl - di cui l'attrice è legale rappresentante -

La parte convenuta ha dedotto che, successivamente al contratto d'affitto 28.10.2011, con cui era stato concesso l'intero compendio alberghiero a B I, C avrebbe locato parti dell'immobile alla società I E , con contratto 16.2.2012, costituendo sulle aree locate a B al delle servitù di passaggio in favore della stessa E e del padre delle socie, F , cui C nel 2013 aveva locato l'appartamento sovrastante il ristorante, di tal che sarebbe dovuto alla società convenuta il rimborso per la riduzione delle aree oggetto di godimento.

Va però rilevata l'illegittimità dell'autoriduzione del canone operata da B srl, che ha trovato conferma nella sentenza emessa dal Tribunale di Treviso all'esito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con cui il Giudice ha rilevato che "non vi è anzitutto prova che sia mai stata concordata tra le parti una riduzione del canone d'affitto", come sia stata "illegittima la riduzione unilaterale del canone", consentita solo nel caso in cui venga completamente a mancare la controprestazione, e come "la domanda risarcitoria di B appare in realtà pretestuosa", posto che "il contratto d'affitto sottoscritto dalla B non faceva alcun riferimento né alle aree di diretta pertinenza del ristorante, né ai parcheggi esterni, con la conseguenza che nessuna pretesa può essere avanzata, con riferimento a dette aree" (cfr. doc 31).

La riduzione del canone, quantificata dal commercialista della società in assenza di alcun accordo, non poteva pertanto essere iscritta a bilancio, se non, come rilevato dal





CTU "in osservanza del principio di cui all'art 2426 n 8 cc e del principio contabile n 15, per il quale i crediti debbono essere rilevati in base al loro presumibile valore di realizzo... con l'appostazione di un fondo svalutazione crediti che, in osservanza del principio generale della prudenza, sarebbe opportuno indicare per il medesimo importo del credito oggetto di contestazione" (pag 20 CTU): ne consegue che deve ritenersi senz'altro fondata la doglianza attorea, apparendo l'iscrizione, così come effettuata, contraria al principio di chiarezza, precisione e veridicità del bilancio.

4. Con il quarto motivo lamenta l'attrice l'illegittima iscrizione di crediti per fatture di autoconsumo nei bilanci 2012, 2013, 2014 e la conseguente violazione del principio di chiarezza, precisione e veridicità nella redazione del bilancio.

A fondamento della doglianza, deduce che l'importo di euro 33.800,00, indicato alla voce "fatture per autoconsumo", iscritto tra i crediti della sezione C Attivo circolante dello Stato patrimoniale del bilancio al 31.12.2014, corrisponda a un credito inesistente o comunque inesigibile perché non ci sarebbe mai stato accordo verbale o scritto circa l'erogazione di tali importi.

Secondo parte convenuta si tratta di somme mensili relative a costi sostenuti per somministrare vitto e alloggio, e utenze di D - o, F e G e l'espletata CTU ha rilevato come la ristorazione sia stata somministrata da altra società - E o srl - e come F - o conducesse in locazione un appartamento della società, per il quale pagava un canone mensile.

Prescindendo da tali rilievi, dirimente è la circostanza che non sia stata provata l'esistenza di un titolo per l'iscrizione di tali crediti, mancando del tutto la prova che sia stata deliberata o concordata l'erogazione dei servizi di ristorazione/pagamento utenze, e che le parti si siano accordate per la quantificazione dell'importo a credito, tale prova non risultando, per le ragioni sopra evidenziate, dallo scambio di mail versato in atti dalla convenuta sub doc 11.

5. Con il quinto motivo di impugnazione, parte attrice lamenta l'illegittima iscrizione tra crediti diversi relativi a somme prelevate o pagate dagli amministratori per complessivi euro 23.900,00 nel bilancio 2014: parte convenuta deduce che si tratti, quanto all'importo di euro 3900,00, di somme erroneamente corrisposte all'amministratore stante un errore di registrazione, e che sia in corso il rimborso di tale importo; quanto ai restanti



20.000,00, si tratterebbe secondo la parte convenuta, di somme utilizzate da una parte per mantenere i **F**ie, per euro 7000,00, e per 13.000,00 per pagare i lavori di straordinaria manutenzione posti in essere da **G**ise.

L'espletata CTU ha rilevato che "l'imputazione appare corretta in quanto consente alla società di recuperare le somme corrisposte e non comporta alcuna alterazione del capitale netto disponibile " (pag 25); parte attrice ha ritenuto che la valutazione sia corretta e condivisibile e che il comportamento possa se mai rilevare sotto il profilo della responsabilità dell'amministratore (cfr. pag 30 comparsa conclusionale)

6. Con il sesto motivo, parte attrice lamenta la mancata iscrizione a bilancio 2014 della posta debitoria per prestazioni rese dai consulenti della società, con conseguente violazione del principio di precisione, veridicità e chiarezza nella redazione del bilancio (art 2423 cc) e del principio di competenza (art 2423 bis cc), deducendo che l'omessa iscrizione della posta relativa all'attività di consulenza e assistenza svolta dal commercialista **B** e dall'avvto **B**, nel bilancio 2014, alla voce di conto "Fornitori c/fatture da ricevere", a differenza che negli anni precedenti, avrebbe il fine illegittimo di manipolare i dati di bilancio al fine di far apparire per l'esercizio 2014 una situazione debitoria della società meno grave di quella reale.

Parte convenuta ha dedotto che l'attività dei consulenti fosse ancora in corso e che conseguentemente non fosse ancora sorto il diritto agli onorari; in tal senso ha concluso anche il CTU (cfr. pag 26 della relazione), che ha rilevato come "in assenza di alcun documento in tal senso...risulta impossibile poter imputare dei costi a tale titolo al bilancio dell'anno 2014, come reclamato dalla parte attrice". Il motivo dev'essere pertanto respinto.

Parte attrice ha chiesto, altresì, che il Tribunale accerti l'intervenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del limite legale e imponga conseguentemente agli amministratori di convocare l'assemblea dei soci per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art 2482 ter cc.: la domanda dev'essere intesa in tal senso, ovvero come formulata nel corpo dell'atto di citazione (cfr. pag 12), e sul punto può essere accolta.

L'espletata CTU ha accertato invero che, nel 2011, il patrimonio netto rettificato di **B** rl era pari ad € 2.269,00, nel 2012 ad € - 14.202, nel 2013 ad € - 41.821, nel 2013 ad € - 71.703.



Pertanto, la società *B* srl si trovava nelle condizioni di scioglimento per perdita del capitale sociale già nel 2011.

L'incremento di esercizio in esercizio del patrimonio netto negativo induce, in difetto di allegazioni e prove di segno contrario da parte della convenuta, a ritenere sussistente tale condizione anche all'attualità, e la domanda sul punto dev'essere accolta.

Non può invece essere accolta la domanda attorea volta ad ordinare agli amministratori di convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti di cui all'art. 2482 bis e/o 2482 ter cod. civ e in ogni caso porre in essere ogni ulteriore provvedimento richiesto dalla legge: le citate norme prevedono gli adempimenti che gli amministratori devono espletare in caso di riduzione del capitale sociale, ovvero la convocazione dell'assemblea, la riduzione delle perdite entro l'esercizio successivo, o, in mancanza, la richiesta di riduzione del capitale sociale e, nel caso previsto dall'art 2482 ter cc, la riduzione e il contemporaneo aumento; si tratta di adempimenti non coercibili, in mancanza dei quali sorge una causa di scioglimento, ai sensi dell'art 2484 c.c., e, nel caso in cui gli amministratori omettano di rilevare la sussistenza della causa di scioglimento, l'intervento del Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, è successivo ed eventuale, previsto per l'ipotesi che già risulti inutilmente convocata apposita assemblea, situazione che non ricorre nell'odierna fattispecie.

Le spese seguono la soccombenza: sono pertanto poste a carico della parte convenuta le spese sostenute dalla parte attrice, liquidate in dispositivo giusta DM 55/2014, e le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.

PQM

Il Tribunale civile e penale di Venezia

Sezione Specializzata in materia di impresa

definitivamente pronunciando sulle domande proposte da *A* nei confronti di *B* rl

- accerta e dichiara la nullità della delibera assembleare 27.4.2015 di approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014;

- accerta e dichiara l'intervenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del limite legale nell'esercizio chiuso al 31.12.2011;

14





- condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che liquida in complessivi € 12.700,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15%, e agli accessori di legge;

- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2019

Il Giudice est

Il Presidente

Alessandra Ramon

Lina Tosi

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: RAMON ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417615cf922807d6bb88d5c316b9eeb4 - Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: fdc77ca71263994



www.osservatoriodirittoimpresa.it